


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla sig.ra Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA GIGLIO E PERRETTI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 20475/22 e 28421/22)

SENTENZA

STRASBURGO

16 novembre 2023

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Giglio e Perretti c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, *presidente*,

Lətif Hüseynov,

Ivana Jelić, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 12 ottobre 2023,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l'Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza, hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»),

2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall'avv. Mauro Pagliuca, del foro di Avellino.

3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

4. L'elenco dei ricorrenti e le precisazioni pertinenti sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

5. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

7. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, esplicitamente o sostanzialmente, l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

8. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza o di un decreto, di qualsiasi organo giurisdizionale, deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Peraltro, essa rinvia alla sua

giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di decisioni giudiziarie interne definitive (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, §40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

9. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi era stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

10. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possa convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

11. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e costituiscono una violazione dell'articolo 6 § 1.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE CHE RIENTRANO IN UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

12. I ricorrenti hanno formulato un'altra doglianza ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 relativa alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, essa conclude che anche da questi ultimi risulta una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue conclusioni nella causa *Ventorino*, sopra citata.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

13. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

14. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, sopra citata, *De Trana*, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

15. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che questi ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;
4. *Dichiara* che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli per quanto riguarda le altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza);
5. *Dichiara* che lo Stato convenuto deve, entro tre mesi, assicurare con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
6. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 novembre 2023, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

SENTENZA GIGLIO E PERRETTI c. ITALIA

ALLEGATO

Elenco dei ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze che rientrano nella giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	20475/22 13/04/2022	Anastasia GIGLIO 1968	Tribunale di Avellino R.G. 1823/2013, 20/06/2019	20/06/2019	in corso Più di 4 anni e 3 mesi e 6 giorni	Comune di Avellino - Pagamento degli onorari di avvocato (<i>avvocato antistatario</i>)	Prot. 1 Art. 1 – assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	5.600	250
2.	28421/22 01/06/2022	Giusi PERRETTI 1973	Giudice di pace di S. Agata de' Goti R.G. 255/2011, 30/04/2013	30/04/2013	in corso Più di 10 anni e 4 mesi e 27 giorni	Comune di S. Agata de' Goti - Pagamento degli onorari di avvocato (<i>avvocato antistatario</i>)	Prot. 1 Art. 1 - assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	750	250

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.